

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Numero registro generale 8/2026

Numero sezionale 3181/2026

Numero di raccolta generale 24378/2026

Data pubblicazione 02/08/2026

Oggetto

LICENZIAMENTO

DISCIPLINARE

R.G.N. 8/2026

Cron.

Rep.

Ud. 01/07/2026

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO

- Consigliere -

Dott. DANIELA CALAFIORE

- Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8-2026 proposto da:

[REDACTED], nella qualità di titolare dell'azienda alberghiera
"[REDACTED]", rappresentata e difesa
dall'avvocato [REDACTED];

- ricorrente -

contro

2026

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati

3181

[REDACTED]
[REDACTED];

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3923/2025 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 19/11/2025 R.G.N. 1346/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/07/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.



FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, confermando la statuizione del giudice di prime cure, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento disciplinare intimato, in data 30.7.2024, a [REDACTED], impiegata con mansioni di cameriera ai piani, da [REDACTED] nonché la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno dalla data del recesso all'effettivo ripristino del rapporto ex art. 18, comma 1, legge n. 300/1970.
2. La Corte distrettuale ha rilevato l'inammissibilità dei motivi di appello concernenti l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento da parte della lavoratrice, per carenza totale di censure della motivazione della sentenza del giudice di primo grado; ha, poi, dedotto – in mancanza di motivo di appello - la formazione di giudicato circa il regime sanzionatorio da applicare all'atto di recesso, art. 18 legge n. 300/1970 o art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 nonostante si fosse trattato di un contratto a tempo determinato (posto che le parti ed il giudice nulla avevano rilevato circa l'incompatibilità della tutela approntata dal legislatore con riguardo ai contratti a tempo indeterminato rispetto a quelli con apposizione del termine) ed ha aggiunto che, in pacifica assenza di forma scritta della contestazione disciplinare, il licenziamento doveva considerarsi inesistente; ha, infine, escluso la sussistenza di qualsiasi voce da detrarre dal risarcimento a titolo di *aliunde perceptum*.
3. Avverso tale sentenza la datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Data pubblicazione 02/08/2026

1. Con il primo motivo del ricorso la datrice di lavoro ricorrente e denuncia, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434, 115, 421bis c.p.c., 111 Cost. nonché motivazione apparente e perplessa posto che i motivi di appello (concernenti l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte della lavoratrice tramite pec) erano completi, la natura di contratto a tempo determinato risultava dalla documentazione proposta e il giudice doveva rilevarla d'ufficio (emergendo, inoltre, che alla data della sentenza di grado di appello il termine era scaduto da oltre un anno),

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso (quantomeno nelle parti rilevanti) il contenuto dell'atto di appello e della sentenza di primo grado, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., di carenze motivazionali, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., o anche di un *error in procedendo* è necessario che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso (non meramente



riassunto), e anche che ne venga indicata l'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011; da ultimo, Cass. n. 10992 del 2020).

3. Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 2697 c.c., 137, 140, 145 c.p.c., 6 legge n. 604/1966, 7 legge n. 890/1982 avendo, il Tribunale, erroneamente ritenuto valida e tempestiva l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

4. Il motivo è inammissibile, trattandosi di censure rivolte direttamente avverso la sentenza di primo grado e non contro la sentenza di appello (sulla inammissibilità di siffatte censure v. Cass. n. 5637/2006, Cass. nn. 11026 e 15952/2007, Cass. 6733/2014).

5. Con il terzo motivo del ricorso la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 300/1970 e 3 del d.lgs. n. 23/2015 avendo, la Corte territoriale, erroneamente qualificato il difetto di contestazione disciplinare come difetto assoluto di giustificazione, omettendo ogni accertamento sulla veridicità della condotta della lavoratrice.

6. Con il quarto motivo del ricorso la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 23/2015, 18 della legge n. 300/1970, 115 e 421bis c.p.c. per errata applicazione della tutela reintegratoria attenuata anziché di quella meramente indennitaria, mancato accertamento dell'insussistenza del fatto materiale, ordine di reintegrazione in un rapporto di lavoro cessato per scadenza del termine.



7. I motivi non sono fondati.

7.1. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la

tutela della reintegrazione attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 è prevista in caso di "insussistenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione: ciò sia in considerazione del rinvio operato dal comma 6 dell'art. 18 cit. ai precedenti commi 4, 5 e 7 nel caso in cui emerga, su domanda del lavoratore, l'ingiustificatezza del licenziamento (ossia l'inesistenza di un giustificato motivo soggettivo od oggettivo) sia alla luce di una ricostruzione sistematica di tutto il meccanismo sanzionatorio dell'art. 18 (al fine di evitare la conseguenza, incoerente con l'impianto normativo di una gradualità delle sanzioni rispetto alla valutazione del "fatto contestato", che sia punita con sanzione ridotta la totale assenza di esplicitazione della condotta inadempiente che ha portato al recesso; cfr. in tal senso Cass. n. 25745/2016; Cass. n. 4879/2020; Cass. n. 14150/2026, che distingue il regime sanzionatorio a seconda che ricorra una omissione totale della contestazione disciplinare ovvero una contestazione generica).

8. Con il quinto motivo del ricorso la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del d.m. n. 55/2014 avendo, la Corte di appello, omesso la motivazione in ordine alle spese di lite liquidate per il primo ed il secondo grado, senza specificare lo scaglione di valore applicato, le fasi considerate e l'eventuale scostamento dai volari medi.

9. Il motivo è inammissibile.

9.1. In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a



sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (cfr. Cass. n. 19989/2021; in senso conforme, Cass. n. 12537/2019; Cass. n. 33642/2024).

10. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

11. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 5.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 1° luglio 2026

La Presidente
dott.ssa Adriana Doronzo



Numero registro generale 8/2026

Numero sezionale 3181/2026

Numero di raccolta generale 24378/2026

Data pubblicazione 02/08/2026

